

Ora, con riferimento a quanto richiesto con l'istanza in oggetto, nel fornire riscontro si è scelta - tenuto conto della natura dei dati individuali e valutato il rischio di pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali degli interessati connesso anche al regime di accessibilità - la modalità meno pregiudizievole per i diritti degli interessati, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. c) del Regolamento (UE) 679/2016) e in osservanza dei limiti derivanti dalla protezione dei dati personali previsti dall'art. 5-bis del D.lgs. 33/2013 e delle Linee Guida dell'ANAC in materia.

In conclusione, si comunica l'accoglimento parziale dell'istanza e nei termini sopra esposti si forniscono i dati seguenti.

1. Fino alla data dell'istanza, risultano pervenute presso le Aziende sanitarie dell'Emilia-Romagna tre richieste di suicidio medicalmente assistito. Per motivi legati alla riservatezza delle persone interessate, non è possibile fornire ulteriori attributi informativi.
2. Per le ragioni già indicate, i dati non possono essere forniti.
3. Per le ragioni già indicate, i dati non possono essere forniti. Si evidenzia che la stessa Corte Costituzionale, a proposito di sofferenza psichica, ha escluso che la patologia mentale, qualora sia foriera dell'incapacità di intendere e volere, consenta di accedere al suicidio medicalmente assistito.
4. Tutte le domande ricevute sono state processate e risultate idonee.
5. Una delle richieste è stata esitata.
6. La procedura è stata condotta in modo conforme a quanto previsto dalla [Determinazione dirigenziale n. 2596 del 9 febbraio 2024](#) "Istruzioni tecnico operative per la verifica dei requisiti previsti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2019 e delle modalità della sua applicazione", a cui si rinvia; in particolare al punto 5 dell'allegato, ove tra l'altro è previsto che "In caso di parere favorevole della Commissione, la Direzione sanitaria dell'Azienda dove deve essere svolta la procedura (Azienda USL territorialmente competente o Azienda ospedaliera in caso di paziente ivi ricoverato) assicura l'attuazione della stessa attraverso l'individuazione di personale adeguato, individuato su base volontaria, il rispetto dei tempi e delle modalità previste, fornendo quanto indicato nella relazione conclusiva ed assicurandone la gratuità."
7. Si rinvia a quanto indicato al punto 6.
8. Non è mai stato necessario l'intervento dell'Autorità giudiziaria.

Cordiali saluti.

Elena Berti
(firmato digitalmente)